

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE ALLA SESSIONE STRAORDINARIA DI NOVEMBRE 2011 DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'AUTOTRASPORTO DI MERCI E VIAGGIATORI.

Il Dirigente del Servizio 2.4 Affari generali – Appalti e contratti – Gestione trasporto merci – Archivio e protocollo;

RENDE NOTO

che è indetta una sessione straordinaria per l'anno 2011 degli esami per il riconoscimento dell'idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori, **riservata ai candidati residenti nella provincia di Pesaro e Urbino**, secondo il calendario e le norme seguenti.

Art. 1 Oggetto e pubblicità del bando

1. Il presente bando regola lo svolgimento delle sessioni degli esami di idoneità professionale alla direzione dell'attività di autotrasporto di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 1, del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, e delle prove di controllo dell'idoneità professionale alla direzione dell'attività di autotrasporto di cui all'art. 7, comma 4, e 8, comma 4, dello stesso decreto legislativo.

2. Il presente bando e i suoi allegati sono pubblicati e possono essere visionati all'Albo pretorio online della Provincia di Pesaro e Urbino (<http://www.provincia.pu.it/albo-pretorio-online>). Il medesimo bando i suoi allegati sono inoltre visionabili e acquisibili in copia sul sito Internet istituzionale (pagina web <http://www.provincia.pu.it/trasporto-merci/idoneita-professionale-autotrasporto/bando-esami-2011/>) o presso l'Ufficio Trasporto Merci (Viale Antonio Gramsci, 4 – 61121 Pesaro (PU) – Edificio B – Stanza 11) della Provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 2 Calendario della sessione

1. L'esame e la prova di controllo per il riconoscimento dell'idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori presso la Provincia di Pesaro e Urbino si svolgeranno:

- alle ore **9:30** di venerdì **18 novembre 2011** a **Pesaro** in **via Fermo 33** presso i locali del Centro per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione di Pesaro;

2. La Commissione esaminatrice, in ragione del numero di domande presentate, può disporre

di far svolgere le sessioni anche in giorni ulteriori rispetto a quelli indicati. In questo caso, la comunicazione di ammissione all'esame recherà anche l'indicazione della data in cui si dovranno sostenere le prove.

3. Nel caso di sessioni distribuite su più giorni la Commissione sottoporrà ai candidati quiz e casi pratici diversi per ciascuna giornata.

Art. 3 Domanda di ammissione all'esame o alla prova di controllo

1. La domanda di ammissione all'esame o alla prova di controllo deve:

- a) essere presentata secondo il modello allegato al presente bando;
- b) essere firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
- c) essere corredata di tutti i documenti integrativi eventualmente necessari secondo le istruzioni contenute nel modello stesso;
- d) specificare per quale fra i seguenti tipi di idoneità all'autotrasporto si intende sostenere le prove:
 - merci in ambito nazionale;
 - merci in ambito internazionale;
 - merci in ambito nazionale e internazionale;
 - viaggiatori in ambito nazionale;
 - viaggiatori in ambito internazionale;
 - viaggiatori in ambito nazionale e internazionale.

2. Nella stessa sessione si può sostenere l'esame per un solo tipo di idoneità.

3. Il riconoscimento dell'idoneità per i soli trasporti internazionali può essere richiesto a condizione di essere in possesso dell'idoneità per i trasporti nazionali della stessa categoria (merci o viaggiatori).

4. I candidati sono tenuti a comunicare per iscritto all'Ufficio Trasporto Merci il cambiamento dell'indirizzo da loro indicato all'atto della presentazione della domanda. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione o mancata conoscenza di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, dalla mancata comunicazione della variazione di indirizzo avvenuta dopo la presentazione della domanda o da disguidi imputabili a fatto di terzi o a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 4 Termini di presentazione della domanda di ammissione

1. A pena di esclusione, La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente a mezzo posta raccomandata o direttamente alla Provincia di Pesaro e Urbino – Ufficio Trasporto Merci – Via Antonio Gramsci 4 – 61121 Pesaro (PU) e pervenire **entro le ore 14:00 di mercoledì 2 novembre 2011.**

2. Per la verifica del rispetto del termine indicato nel comma precedente farà fede la data di acquisizione indicata nel timbro provinciale di “posta in arrivo” sia per le domande presentate direttamente all'Ufficio Trasporto Merci, sia per quelle trasmesse a mezzo raccomandata. **Non saranno comunque ammessi all'esame i candidati le cui domande inoltrate a mezzo posta raccomandata siano pervenute oltre il termine indicato nel comma precedente.**

3. Le domande spedite in tempo utile a mezzo posta raccomandata ma pervenute oltre i termini indicati nel comma precedente saranno incluse fra quelle presentate per la sessione successiva, salvo espressa rinuncia sottoscritta dall'interessato.

4. Salvo quanto previsto al comma precedente, la domanda di ammissione è valida per una sola sessione d'esame.

Art. 5 Oneri pecuniari

1. Sono a carico del candidato:

- a) l'assolvimento dell'imposta di bollo secondo la tariffa vigente al momento della presentazione della domanda, mediante applicazione di marca da bollo sulla domanda stessa;

b) il versamento di € 50,00 per spese di segreteria presso gli sportelli dell'istituto San Paolo – Banca dell'Adriatico, o tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato all'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino presso San Paolo – Banca dell'Adriatico, codice IBAN IT03 S057 4813 3120 6700 0070 10B, indicando nella causale “Esami idoneità autotrasporto. Sessione Novembre 2011”.

2. In caso di mancata presentazione all'esame determinata da qualsiasi motivo, il versamento e l'imposta di bollo non saranno restituiti.

Art. 6 Requisiti per l'ammissione all'esame

1. Alla data di presentazione della domanda di ammissione all'esame, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea, ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario unita a regolare autorizzazione al soggiorno nel territorio dello Stato italiano;
- b) **residenza anagrafica**, o iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, o residenza normale così come definita dall'art.1, comma 4, D.Lgs. 395/2000, **in un comune della provincia di Pesaro e Urbino**;
- c) maggiore età;
- d) non essere interdetto giudizialmente;
- e) non essere inabilitato;
- f) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- g) superamento di un corso d'istruzione secondaria di secondo grado, anche di durata triennale oppure frequenza di un corso di preparazione agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di autotrasportatore di merci e/o di viaggiatori su strada tenuto da uno degli organismi autorizzati di cui all'art. 8, comma 6, del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395;
- h) non avere già partecipato nei tre mesi precedenti la data di svolgimento delle prove, presso qualsiasi Provincia, ad una sessione d'esame per il riconoscimento dello stesso tipo di idoneità professionale di cui si chiede il riconoscimento.

2. Nelle more del rilascio dell'attestato di frequenza del corso di preparazione rilasciato dal Ministero competente, il candidato è ammesso all'esame se produce la dichiarazione dell'organismo autorizzato, che attesta la compiuta e regolare frequenza del corso. In caso di superamento dell'esame, l'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori è rilasciato previa consegna all'ufficio provinciale competente dell'attestato ministeriale di frequenza del corso di preparazione.

3. Chi chiede l'ammissione all'esame per i soli trasporti internazionali deve essere anche in possesso dell'idoneità per i trasporti nazionali.

4. L'assolvimento dell'obbligo scolastico di cui al precedente comma 1, lettera f, sussiste se il candidato dimostra la frequenza di almeno otto anni di studi mediante:

- a) compilazione e sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nel modello di domanda allegato al presente bando, se l'obbligo scolastico è stato assolto in Italia;
- b) dichiarazione consolare del Paese in cui si sono frequentate le scuole, che attesti la conclusione di otto anni di scolarità, se l'obbligo scolastico è stato assolto all'estero.

5. Il superamento in Italia del corso di istruzione secondaria di secondo grado di cui al precedente comma 1, lettera g), è dimostrato mediante la compilazione e sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nel modello di domanda allegato al presente bando.

6. Il superamento all'estero del corso di istruzione secondaria di secondo grado di cui al precedente comma 1, lettera g), è dimostrato mediante:

- a) la dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità consolare italiana nel Paese dove si è conseguito il titolo di studio dalla quale risulti un minimo di undici anni di scolarità con conclusione del corso d'istruzione secondaria di secondo grado e rilascio del relativo titolo di studio, unitamente a quanto indicato alla lettera b) seguente;
- b) traduzione giurata del titolo stesso; oppure certificazione consolare del Paese dove si è conseguito il titolo di studio.

Art. 7 Requisiti per l'ammissione alla prova di controllo

1. Alla data di presentazione della domanda di ammissione alla prova di controllo, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea, ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario unita a regolare autorizzazione al soggiorno nel territorio dello Stato italiano;
- b) **residenza anagrafica**, o iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, o residenza normale così come definita dall'art.1, comma 4, D.Lgs. 395/2000, **in un comune della provincia di Pesaro e Urbino**;
- c) maggiore età;
- d) non essere interdetto giudizialmente;
- e) non essere inabilitato;
- f) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- g) superamento di un corso d'istruzione secondaria di secondo grado, anche di durata triennale oppure frequenza di un corso di preparazione agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di autotrasportatore di merci e/o di viaggiatori su strada tenuto da uno degli organismi autorizzati di cui all'art. 8, comma 6, del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395;
- h) esperienza pratica rispondente ai requisiti stabiliti dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, cioè complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni nella direzione dell'attività di trasporto di una o più imprese stabilite nell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'accordo sulla Spazio Economico Europeo che esercitano o hanno esercitato regolarmente l'attività di autotrasporto di merci o di viaggiatori e in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 3, del D. Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395;
- i) non avere già partecipato nei tre mesi precedenti, presso qualsiasi Provincia, ad una sessione di prove di controllo per il riconoscimento dello stesso tipo di idoneità professionale per cui si chiede di affrontare le prove.

2. L'esperienza di cui al precedente comma 1, lettera h), si considera:

- a) continuativa se la direzione dell'attività di autotrasporto è stata svolta senza interruzione

ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;

b) attuale, se alla data di presentazione della domanda la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

3. L'esperienza di cui al precedente comma 1, lettera h), si dimostra allegando alla domanda di ammissione la documentazione idonea a provare che si è o si è stati regolarmente inseriti nella struttura di imprese del tipo indicato nello stesso comma 1, lettera h), in una o più delle seguenti posizioni:

- titolare di impresa individuale o familiare;
- collaboratore di impresa familiare;
- socio illimitatamente responsabile in una società di persone (SAS o SNC);
- amministratore unico, ovvero membro del Consiglio d'amministrazione, di persone giuridiche pubbliche o private e per ogni altro tipo di ente non incluso fra quelli fin qui indicati;
- persona legata all'impresa con rapporto di lavoro subordinato con inquadramento non inferiore al 2° livello del CCNL Autotrasporto o Spedizione, ovvero al 2° livello del CCNL Autoferrotranvieri, ovvero al 10° livello del CCNL Noleggio, con specificazione della data di designazione alla direzione dell'attività di autotrasporto.

4. Qualora l'esperienza di cui al precedente comma 1, lettera h), sia limitata ad attività di trasporto in campo nazionale, la prova di controllo potrà riguardare soltanto argomenti del programma d'esame relativi al riconoscimento dell'idoneità professionale per il trasporto in ambito nazionale, con rilascio del relativo attestato in caso di superamento della prova stessa.

5. L'assolvimento dell'obbligo scolastico di cui al precedente comma 1, lettera f), sussiste se il candidato dimostra la frequenza di almeno otto anni di studi mediante:

- a) compilazione e sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nel modello di domanda allegato al presente bando, se l'obbligo scolastico è stato assolto in Italia;
- b) dichiarazione consolare del Paese in cui si sono frequentate le scuole, che attesti la conclusione di otto anni di scolarità, se l'obbligo scolastico è stato assolto all'estero.

6. Il superamento in Italia del corso di istruzione secondaria di secondo grado di cui al precedente comma 1, lettera g), è dimostrato mediante la compilazione e sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nel modello di domanda allegato al presente bando.

7. Il superamento all'estero del corso di istruzione secondaria di secondo grado di cui al precedente comma 1, lettera g), è dimostrato mediante:

- a) dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità consolare italiana nel Paese dove si è conseguito il titolo di studio dalla quale risulti un minimo di undici anni di scolarità con conclusione del corso d'istruzione secondaria di secondo grado e rilascio del relativo titolo di studio, unitamente a quanto indicato alla lettera b) seguente;
- b) traduzione giurata del titolo stesso; oppure certificazione consolare del Paese dove si è conseguito il titolo di studio.

Art. 8 Cause di esclusione dagli esami

1. I candidati sono esclusi dalla partecipazione alle sessioni d'esame qualora difettino dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 del presente bando.

2. Sono causa non sanabile di esclusione dall'esame anche le fattispecie seguenti:

- a) utilizzo di un modello di domanda diverso da quello allegato al presente bando;
- b) omessa sottoscrizione della domanda con firma autografa;
- c) carenza della fotocopia di un valido documento di identità di chi sottoscrive la domanda;
- d) mancato rispetto dei termini o delle modalità di presentazione di cui all'art. 4 del presente bando;
- e) mancato versamento degli oneri previsti al precedente art. 5, salvo quanto previsto al successivo comma 3;
- f) carenza assoluta di ciascuna delle informazioni necessarie per la valutazione dell'ammissibilità della domanda (per esempio: omessa dichiarazione di aver assolto all'obbligo scolastico), salvo che siano direttamente o indirettamente deducibili dalla domanda o dalla documentazione allegata.

3. Nel caso di versamento di € 50,00 per spese di segreteria prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande ma non documentato al momento della presentazione della domanda, il candidato potrà regolarizzare la propria posizione producendo tale attestazione entro la data fissata per le prove d'esame.

Art. 9 Valutazione delle domande e redazione dell'elenco dei candidati ammessi e non ammessi

1. La Commissione esaminatrice valuta il possesso e la regolarità dei requisiti prescritti e delibera l'ammissione o l'esclusione motivata dei candidati.

2. Fermo restando il rispetto di quanto disposto agli articoli 6, 7 e 8 del presente bando in merito alle cause di esclusione ivi previste da ritenere non sanabili, in caso di documentazione insufficiente la Commissione può richiedere l'integrazione della documentazione stessa, stabilendo contestualmente il termine entro il quale si può provvedere alla regolarizzazione della domanda.

3. Scaduto il termine di cui al comma precedente, il segretario della Commissione procede alla redazione dell'elenco dei candidati ammessi e non ammessi sulla base delle decisioni della Commissione registrate nei verbali di riunione salvo, se necessarie, ulteriori riunioni per la valutazione della documentazione integrativa richiesta.

4. L'elenco dei candidati ammessi e non ammessi è reso noto mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione nel sito Internet della Provincia di Pesaro e Urbino alla pagina <http://www.provincia.pu.it/trasporto-merci/idoneita-professionale-autotrasporto/ammessi-e-esclusi-esami-2011/> almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle prove.

5. Il Presidente della Commissione tramite il competente Ufficio della Provincia di Pesaro e Urbino comunica ai candidati non ammessi le motivazioni della non ammissione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi all'indirizzo indicato dai candidati medesimi e fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 4, del presente bando.

Art. 10. Convocazione dei candidati

1. Il Presidente della Commissione tramite il competente Ufficio della Provincia di Pesaro e Urbino convoca per iscritto i candidati ammessi comunicando la data, l'ora e la sede di svolgimento delle prove d'esame. In ogni caso, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 4, del presente bando, si intendono automaticamente convocati, nella data, ora e luogo stabiliti, i candidati che non siano stati espressamente esclusi.

Art. 11 Programma d'esame

1. L'esame verte sulle materie elencate nell'Allegato I al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, pubblicato anche nel sito Internet della Provincia di Pesaro e Urbino alla pagina <http://www.provincia.pu.it/trasporto-merci/idoneita-professionale-autotrasporto/materie-desame/>.

Art. 12 Forma dell'esame e della prova di controllo

1. L'esame e la prova di controllo si svolgono in forma scritta e consistono in due prove che prevedono rispettivamente:

- prima prova: sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;
- seconda prova: esercitazione su un caso pratico, con risposta aperta ai quattro quesiti che compongono l'esercitazione stessa.

2. Ai candidati che intendono conseguire l'idoneità per i trasporti nazionali o quella per i trasporti internazionali saranno sottoposte domande e esercitazione relative esclusivamente al tipo di idoneità che si intende conseguire.

3. Ai candidati che intendono conseguire l'idoneità per i trasporti nazionali e internazionali saranno sottoposte:

- nella prima prova, quaranta domande sui trasporti nazionali e venti sui trasporti internazionali;

- nella seconda prova, un'esercitazione che potrà essere indifferentemente sui trasporti nazionali o internazionali.

4. Le domande per la prima prova e le esercitazioni per la seconda prova sono estratte dagli elenchi predisposti dal Ministero competente e pubblicati anche nel sito Internet della Provincia di Pesaro e Urbino alla pagina <http://www.provincia.pu.it/trasporto-merci/idoneita-professionale-autotrasporto/quiz-e-esercitazioni/>.

Art. 13 Modalità di svolgimento delle sessioni

1. Preliminarmente allo svolgimento delle prove la Commissione:

- verifica l'identità dei candidati e la loro presenza nell'elenco dei candidati ammessi. Ai fini dell'identificazione, i candidati dovranno esibire la propria carta d'identità o altro valido documento di riconoscimento;
- consegna a ciascun candidato: una penna, una busta piccola; una busta grande; due fogli nominativi recanti l'annotazione del nome, cognome e codice fiscale del candidato;
- effettua l'appello nominale dei candidati ammessi.

2. Preliminarmente allo svolgimento di ciascuna delle due prove, la Commissione invita i candidati:

- a verificare l'esattezza dei dati annotati nel foglio nominativo e a segnalare eventuali imprecisioni per le opportune rettifiche a cura del Segretario della Commissione;
- a sottoscrivere il foglio nominativo, provvedendo a inserirlo in una delle due buste piccole e a chiudere la busta stessa.

3. Dopo la conclusione della prima prova la Commissione numera le tre buste contenenti ciascuna una diversa traccia di esercitazione inerente al caso pratico per ciascuno dei tipi di idoneità per cui si svolge la sessione e fa sorteggiare ad uno dei candidati una delle tre buste il cui contenuto costituirà la prova da svolgere. Ad estrazione avvenuta, la Commissione provvede alla stampa delle esercitazioni sorteggiate e alla consegna del materiale cartaceo ai singoli candidati.

4. Nella prova a quiz il candidato dovrà indicare la propria risposta esclusivamente mediante l'annotazione di una crocetta accanto alla risposta ritenuta esatta.

5. Al termine di ciascuna prova il candidato deve racchiudere la prova svolta e la busta piccola nella busta grande, che dovrà essere chiusa e consegnata alla Commissione.

6. I candidati dispongono di due ore per lo svolgimento di ciascuna delle due prove.

7. Dopo aver consegnato ciascuna delle due prove, il candidato deve uscire dall'aula e non vi può rientrare senza invito espresso della Commissione.

Art. 14 Cause di esclusione dalla sessione in corso e di annullamento delle prove

1. Sono esclusi dall'esame i candidati ammessi che non risultano presenti al termine dell'appello nominale.

2. Sono annullate le prove dei candidati che durante lo svolgimento delle prove stesse:

- a) consultano testi, fogli e manoscritti;
- b) comunicano con l'esterno dell'aula o con gli altri candidati;
- c) utilizzano penne diverse da quelle fornite;
- d) utilizzano altri fogli al di fuori di quelli forniti;
- e) si allontanano dall'aula prima di aver completato la prova;
- f) rientrano nell'aula prima che tutti gli altri candidati abbiano concluso la prova;
- g) utilizzano telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiature di comunicazione;
- h) appongono sulla busta o sui fogli forniti per l'esercitazione segni che rendono identificabile la prova.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera h), e dell'art. 7, comma 1, lettera g) del presente bando, l'annullamento della prova è equiparato all'esito negativo della prova stessa.

Art. 15 Valutazione delle prove

1. La Commissione procede alla valutazione delle prove e assegna:

- a) nella prima prova, un punto per ogni risposta esatta. Non si assegna il punto nel caso di risposta: indicata con un segno diverso dalla X; errata; non data; multipla; rettificata.
- b) nella seconda prova, al massimo quaranta punti, tenuto conto di quanto previsto agli articoli 15 e 16 seguenti.

Art. 16 Esito dell'esame

1. Secondo quanto previsto dal Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti terrestri n. 126 del 14 gennaio 2008, avente per oggetto “Prove di esame per il trasporto nazionale e internazionale su strada di merci o di viaggiatori – quesiti e tipi di esercitazione”, la prima prova dell'esame per il riconoscimento dell'idoneità professionale all'autotrasporto in ambito nazionale o in ambito nazionale e internazionale è superata se il candidato ottiene:

- a) almeno dieci punti su venti nelle domande sul diritto;
- b) almeno cinque punti su dieci nelle domande sulla gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
- c) almeno cinque punti su dieci nelle domande sull'accesso al mercato;
- d) almeno cinque punti su dieci nelle domande sulle norme tecniche e gestione tecnica;
- e) almeno cinque punti su dieci nelle domande sulla sicurezza stradale.

2. La prima prova dell'esame per il riconoscimento dell'idoneità professionale all'autotrasporto in ambito internazionale è superata se il candidato ottiene almeno trenta punti su sessanta, indipendentemente dall'argomento dei quesiti.

3. La seconda prova è superata se il candidato ottiene almeno venti punti, che la Commissione può assegnare a condizione che il candidato stesso abbia affrontato in modo sufficientemente corretto tre problematiche sulle quattro proposte.

4. L'esame è superato se il candidato ottiene almeno sessanta punti sommando i punteggi della

prima e della seconda prova, a condizione che entrambe le prove siano state superate secondo quanto disposto ai commi precedenti.

Art. 17 Esito della prova di controllo

1. La prima prova della prova di controllo è superata se il candidato ottiene almeno trenta punti su sessanta.

2. La seconda prova è superata se il candidato ottiene almeno sedici punti su quaranta, che la Commissione può assegnare a condizione che il candidato stesso abbia affrontato in modo sufficientemente corretto due problematiche sulle quattro proposte.

3. La prova di controllo è superata se il candidato ottiene almeno sessanta punti sommando i punteggi della prima e della seconda prova, a condizione che entrambe le prove siano state superate secondo quanto disposto ai commi precedenti.

Art. 18 Comunicazione dell'esito dell'esame e della prova di controllo

1. A conclusione dei propri lavori la Commissione redige il verbale di riconoscimento dell'idoneità all'autotrasporto relativo ai candidati che hanno ottenuto i punteggi parziale e complessivi di cui ai precedenti articoli 16 e 17 e dà mandato all'Ufficio competente di predisporre gli attestati di idoneità da rilasciare ai candidati aventi diritto.

2. L'elenco dei candidati risultati idonei sarà pubblicato, con effetto di notifica, all'Albo pretorio e nel sito Internet della Provincia di Pesaro e Urbino alla pagina <http://www.provincia.pu.it/trasporto-merci/idoneita-professionale-autotrasporto/idonei-esami-2011/>.

3. Ai candidati non idonei è data comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 19 Rilascio dell'attestato

1. Il candidato può chiedere il rilascio dell'attestato contestualmente alla domanda di ammissione all'esame, specificando tale richiesta nello spazio appositamente previsto nel modello allegato al presente bando. In questo caso l'attestato può essere rilasciato ai candidati aventi diritto previo assolvimento dell'imposta di bollo secondo la tariffa vigente al momento della formazione dell'atto, mediante applicazione dell'apposita marca sull'attestato.

2. L'attestato di idoneità professionale è rilasciato dal Dirigente del Servizio competente della Provincia di Pesaro e Urbino a coloro che hanno superato l'esame e risiedevano nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino al momento della presentazione della domanda di ammissione all'esame, dietro apposita richiesta.

Art. 20 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si applicano:

- a) il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n.395 e successive modificazioni;
- b) il regolamento provinciale per lo svolgimento delle funzioni provinciali relative alla tenuta dell'albo provinciale autotrasportatori e degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di autotrasportatore, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 13 febbraio 2006 e integrato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 94 del 20 ottobre 2006;
- c) le ulteriori disposizioni normative vigenti nell'ordinamento giuridico e concernenti la materia.